




CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: vigili@comunecivitelladeltronto.it
PEC: vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Protocollo n. 0011130=
Civitella del Tronto lì 02 Novembre 2023
Procedimento n.02187
ORDINANZA N. 89

ORDINANZA C.D.S. DI REVOCA ORDINANZA N.82 DEL 13.10.2023 ISOLA PEDONALE NEL CENTRO STORICO DI CIVITELLA DEL TRONTO

IL RESPONSABILE

Richiamata la precedente ordinanza al C.d.S. n.82 del 13.10.2023 protocollo n. 0010426 con la quale veniva prorogata l'isola pedonale fino a revoca;

Visto che nella stagione autunnale e quella invernale occorre, di prassi, chiudere la bretella di collegamento tra il parcheggio Pisacane e il Viale della Battaglia di Bosco Martese, in quanto non sicura per le intemperie per "traffico veicolare";

Vista altresì la nota del Centro Funzionale d'Abruzzo del 01.11.2023 ore 20:15, il quale comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse del 01 novembre 2023, il quale recita: *"dal mattino di domani, giovedì 02 novembre 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con locali rinforzi fino a burrasca forte o tempesta, su Liguria, Emilia Romagna, Toscana ed Umbria in estensione a Piemonte meridionale, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo e Molise"*;

Ritenuto di dover garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi che si potrebbero verificare transitando nella bretella parallela a Viale della Battaglia di Bosco Martese, la quale risulta priva di protezione per i veicoli;

Ritenuto quindi pertanto necessario adottare, con relativa ordinanza, la revoca dell'ordinanza n.82 del 13.10.2023 e dell'isola pedonale in Viale della Battaglia di Bosco Martese e il ripristino della viabilità al traffico veicolare della stessa e la chiusura al traffico veicolare della strada denominata Bretella parallela a Viale Battaglia di Bosco Martese di Civitella del Tronto;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'Albo Pretorio, ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale di nomina a Responsabile Area Vigilanza, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

La revoca dell'isola pedonale, in Viale della Battaglia di Bosco Martese, e il ripristino della viabilità veicolare;

La chiusura al transito veicolare nella Bretella che collega il parcheggio Pisacane a Viale della Battaglia di Bosco Martese;

Demanda

Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di Polizia Stradale, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: vigili@comunecivitelladeltronto.it
PEC: vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it



CORPO DI POLIZIA LOCALE

provvedimento.

All'Ufficio Tecnico, l'apposizione della segnaletica;

Avverte

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 285/92 e ss.mm.ii.

Avverte altresì

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. /Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 Agosto 1990, n.241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Vice Comandante
M.llo Emilia Di Luigi